



NOTA N. 94

UN SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE E AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI (ETIAS)

*Come preannunciato dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel suo [discorso sullo Stato dell'Unione](#), il 16 novembre 2016 la Commissione ha presentato una **proposta di regolamento volta a istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)** per rafforzare le verifiche di sicurezza sui passeggeri esenti dall'obbligo del visto. Il sistema rispecchia per molti versi il sistema ESTA già vigente negli Stati Uniti.*

La proposta prevede la creazione di un sistema automatizzato che consenta di raccogliere informazioni sui cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di visto per decidere se accogliere o rifiutare una domanda di ingresso nell'Unione europea. Il sistema dovrebbe rilasciare un'autorizzazione di viaggio, mentre alle guardie di frontiera nazionali rimarrebbe il potere di adottare la decisione finale, a norma del codice frontiere Schengen.

L'ETIAS dovrebbe essere gestito dalla Guardia di frontiera e costiera europea, in stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri ed Europol.

L'Agenzia eu-LISA dovrebbe sviluppare e attuare la gestione tecnica del sistema informatico.

Principali funzioni del nuovo sistema saranno:

- *la **verifica delle informazioni fornite** dai cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto (relative all'identità, al documento di viaggio, alla residenza, al recapito), tramite un'applicazione online, prima che si presentino alle frontiere esterne dell'UE, per valutare se le persone in questione siano potenzialmente pericolose dal punto di vista della migrazione irregolare, della sicurezza o della salute pubblica;*
- *il **trattamento automatico di ogni domanda** presentata tramite un sito web o un'applicazione mobile, che verrà confrontata con altri sistemi d'informazione dell'UE (quali il SIS, il VIS, la banca dati di Europol, quella di Interpol, il sistema di ingressi/uscite, l'Eurodac e l'ECRIS) e con un apposito elenco di controllo ETIAS (creato da Europol), secondo criteri di esame che dovranno essere mirati, proporzionati e chiaramente definiti per stabilire se esistano indicazioni fattuali o motivi fondati per rilasciare o rifiutare un'autorizzazione di viaggio;*
- *il rilascio delle **autorizzazioni di viaggio**. Qualora non emergano segnalazioni o elementi che richiedano un'ulteriore analisi, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata automaticamente entro pochi minuti dalla presentazione della domanda.*

La proposta figura fra le priorità della Commissione europea nel suo Programma di lavoro per il 2017 ed è anche una delle priorità della Presidenza maltese.

Nella Relazione programmatica, il Governo italiano ha dichiarato di essere aperto al confronto sulla possibile creazione di tale sistema.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la proposta di regolamento è stata **segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.***

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE E AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI (ETIAS) E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 515/2014¹, (UE) 2016/399², (UE) 2016/794³ E (UE) 2016/1624⁴ ([COM\(2016\)731](#)).

La proposta di regolamento mira a:

- istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, che permetta di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. A questo scopo, introduce un'**autorizzazione ai viaggi** e le condizioni e le procedure per il suo rilascio o rifiuto;
- definire le condizioni alle quali **le autorità di contrasto degli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) potranno accedere ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS** a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi di loro competenza.

Basi giuridiche della proposta sono le seguenti:

- l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne nonché qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
- l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE in base al quale, ai fini della cooperazione di polizia fra le autorità competenti degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
- l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del TFUE in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di Paesi o organismi terzi.

La Commissione dichiara la proposta conforme al **principio di sussidiarietà**, in quanto gli obiettivi che questa si pone, ossia l'introduzione di un controllo preventivo automatizzato, coordinato e omogeneo dei cittadini di Paesi terzi esenti dal visto nella gestione delle frontiere esterne dell'UE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito meglio a

¹ [Regolamento \(UE\) n. 515/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE.

² [Regolamento \(UE\) 2016/399](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

³ [Regolamento \(UE\) 2016/794](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI.

⁴ [Regolamento \(UE\) 2016/1624](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla Guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.

livello di Unione. Quest'ultima può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE).

La Commissione afferma che la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al **principio di proporzionalità** enunciato nello stesso articolo. In particolare, specifica che la proposta "comprende tutte le dovute garanzie di protezione dei dati" e che "saranno previste e attuate pienamente tutte le garanzie e tutti i meccanismi richiesti per un'efficace protezione dei diritti fondamentali". Il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione consisterebbe nel fatto che, raccogliendo informazioni sui viaggiatori esenti dal visto prima del loro arrivo alle frontiere, i controlli di frontiera diverranno omogenei e sistematici.

Contesto

Nella comunicazione del 14 settembre 2016 *Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide* ([COM\(2016\)602](#)), la Commissione aveva ribadito l'esigenza di trovare un "giusto equilibrio" fra **la mobilità e il rafforzamento della sicurezza**, facilitando al contempo l'ingresso legale nello spazio Schengen senza obbligo di visto.

Secondo i dati forniti dalla Commissione, ogni anno si registrano circa 400 milioni di attraversamenti della frontiera Schengen da parte di cittadini dell'UE e 200 milioni da parte di cittadini di Paesi terzi. Riferisce inoltre che è destinato a crescere il numero di cittadini di Paesi terzi esenti dal visto per i Paesi Schengen: questi passeranno infatti da 30 milioni nel 2014 a 39 milioni nel 2020, con un **incremento previsto di oltre il 30%** degli attraversamenti delle frontiere Schengen entro il 2020⁵.




Figure 1: Countries of origin of visa-exempt third-country nationals

Fonte: *Feasibility Study for a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)*

La Commissione ritiene che i dati disponibili confermino quanto sia necessario istituire un sistema in grado di raggiungere obiettivi analoghi al regime dei visti, in grado di valutare e gestire gli

⁵ [Technical Study on Smart Borders](#), Commissione europea, DG HOME, 2014.

eventuali rischi di migrazione irregolare e minaccia alla sicurezza costituiti da cittadini di Paesi terzi in viaggio verso l'Unione europea, ma "in chiave più leggera e semplice per i visitatori", in linea con la politica UE di liberalizzazione dei visti.

Nella comunicazione del 6 aprile 2016 *Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza* ([COM\(2016\)205](#)), la Commissione ha illustrato alcune possibili opzioni per massimizzare i benefici dei sistemi di informazione esistenti ed elaborare nuove azioni complementari per colmare le eventuali lacune. Ha quindi sottolineato, come obiettivo a lungo termine, la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, anche ai fini di una gestione più efficace e integrata delle frontiere esterne dell'Unione.

Nella stessa data, la Commissione ha inoltre presentato una **proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)** per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ([COM\(2016\)194](#)).

La proposta intende sostituire l'attuale sistema di timbratura manuale dei passaporti con l'obiettivo di accelerare, facilitare e rafforzare le procedure di controllo di frontiera per i cittadini di Paesi terzi diretti nell'Unione europea. Al fine di consentire una gestione efficace dei soggiorni di breve durata autorizzati e una maggiore automazione dei controlli alle frontiere, individuando i documenti contraffatti e le false identità, il sistema dovrebbe essere applicato a tutti i cittadini di Paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nello spazio Schengen (non superiore a 90 giorni nell'arco di 180 giorni). Dovrebbe comprendere la registrazione dei nomi, il tipo di documento di viaggio e i dati biometrici, nonché la data e il luogo di ingresso e di uscita, e i respingimenti⁶.

Parallelamente la Commissione ha pubblicato uno [studio di fattibilità](#) sull'ETIAS, condotto fra giugno e ottobre 2016, evidenziando come tale sistema servirebbe a raccogliere informazioni direttamente dai cittadini di Paesi terzi esenti dal visto e a garantire l'interoperabilità in termini di infrastruttura di informazione e tecnologica con l'EES e altri sistemi d'informazione dell'UE. Sottolinea al riguardo che, per garantire il massimo dell'interoperabilità e della condivisione delle risorse, è opportuno che l'EES e l'ETIAS siano sviluppati e attuati insieme e in parallelo.

In questo contesto, e anche alla luce della priorità attribuita alla costituzione di un sistema dell'UE di informazione e autorizzazione ai viaggi nella [tabella di marcia](#) concordata a Bratislava dai capi di Stato e di governo nell'ottobre 2016, il Consiglio europeo ha quindi invitato la Commissione a presentare la proposta relativa alla creazione dell'ETIAS, evidenziando l'esigenza di "consentire controlli di sicurezza preventivi dei viaggiatori esenti dall'obbligo di visto e, se necessario, negare loro l'ingresso".

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

[Regolamento \(UE\) 2016/399](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

[Regolamento \(CE\) n. 767/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

[Regolamento \(CE\) n. 810/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti.

⁶ La proposta è tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee. E' considerata tra le iniziative prioritarie nel Programma di lavoro della Commissione per il 2017 e figura fra le priorità della Presidenza maltese del Consiglio dell'UE.

[Regolamento \(CE\) n. 1987/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 ([COM\(2016\)194](#)).

[Regolamento \(UE\) n. 603/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio ([COM\(2016\)7](#)).

[Regolamento \(UE\) n. 1077/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

[Regolamento \(UE\) 2016/1624](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla Guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.

[Regolamento \(UE\) n. 515/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE.

[Regolamento \(UE\) 2016/794](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI.

Gestione integrata delle frontiere

La Commissione evidenzia che al momento non esistono informazioni anticipate sui visitatori esenti dal visto che si presentano alle frontiere Schengen.

In base ai [dati Eurostat](#), nel 2014 sono stati respinti alle frontiere esterne dell'UE-28 circa 286.000 cittadini di Paesi terzi: la maggior parte dei respingimenti ha avuto luogo alle frontiere terrestri (81%), seguiti da quelli alle frontiere aeree (16%). Circa un quinto dei respingimenti è imputabile alla mancanza di visto valido, ma molti sono connessi a una valutazione negativa del rischio in termini di migrazione e/o sicurezza rappresentato dal cittadino di Paese terzo (situazione che sembrerebbe confermata dalle valutazioni del rischio di Europol e della Guardia di frontiera e costiera europea).

L'ETIAS svolgerebbe pertanto "la funzione essenziale di verificare le informazioni fornite dai cittadini di Paesi terzi esenti dal visto tramite un'applicazione *online*, prima che si presentino alle frontiere esterne dell'UE, per valutare se siano potenzialmente pericolosi dal punto di vista della migrazione irregolare, della sicurezza o della salute pubblica".

Di conseguenza, dovrebbe rafforzare la sicurezza interna dell'UE in due modi:

- identificando le persone che costituiscono un serio rischio per la sicurezza prima che arrivino alle frontiere Schengen;
- informando le autorità nazionali di contrasto ed Europol, ove necessario in casi specifici di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Nelle intenzioni della Commissione, l'ETIAS svolgerebbe quindi le seguenti funzioni:

- 1) verificare le informazioni fornite dai cittadini di Paesi terzi esenti dal visto tramite un'applicazione *online*, prima che si presentino alle frontiere esterne dell'Unione europea, per valutare se siano potenzialmente pericolosi dal punto di vista della migrazione irregolare, della sicurezza o della salute pubblica;
- 2) trattare automaticamente ogni domanda presentata tramite un sito web o un'applicazione mobile, confrontandola con altri sistemi di informazioni dell'UE, con un apposito elenco di controllo ETIAS e secondo regole di *screening* chiaramente definite, per stabilire se esistano indicazioni fattuali o motivi fondati per rifiutare un'autorizzazione ai viaggi;
- 3) rilasciare un'autorizzazione ai viaggi. L'autorizzazione ETIAS sarà ottenuta con una procedura di domanda automatizzata nella maggioranza dei casi senza ulteriori adempimenti (non dovranno essere rilevate impronte digitali o altri dati biometrici) e quasi in tempo reale. L'autorizzazione dovrebbe rimanere valida per cinque anni e per ingressi multipli e i diritti per l'autorizzazione previsti saranno di 5 euro per tutti i richiedenti di età superiore ai 18 anni.

La proposta assegna alla **Guardia di frontiera e costiera europea** il mandato di istituire e gestire l'unità centrale ETIAS, che sarà connessa e integrata alle infrastrutture delle guardie di frontiera nazionali.

Affida inoltre all'Agenzia europea per la gestione dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (**eu-LISA**) il mandato di sviluppare e garantire la gestione tecnico-operativa del sistema.

A **Europol** riconosce infine quello che la Commissione definisce un "ruolo significativo nel garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dell'ETIAS".

La proposta mantiene in capo alle guardie di frontiera i controlli di frontiera previsti dal codice frontiere Schengen e a loro spetterà la decisione finale di permettere o negare l'ingresso.

La Commissione specifica tuttavia che "il sistema ha comunque principalmente senso per le frontiere terrestri, in quanto i cittadini di Paesi terzi esenti dal visto che viaggiano per via terrestre (a piedi, in automobile, corriera, camion o treno) non generano né dati API (informazioni anticipate sui passeggeri) né dati PNR (codice di prenotazione), come avviene invece per i viaggi aerei o via mare".

Sintesi delle misure proposte

Il **sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)** proposto è un sistema dell'Unione europea applicabile ai cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto all'attraversamento delle frontiere esterne, per determinare se la presenza di tali viaggiatori nel territorio degli Stati membri ponga o meno rischi in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica.

A tal fine, prevede l'introduzione di un'autorizzazione ai viaggi come nuova condizione per entrare nello spazio Schengen, e il rifiuto di ingresso in assenza di un'autorizzazione ETIAS valida.

I vettori dovranno verificare, quando possibile, che i passeggeri siano titolari di un'autorizzazione ETIAS valida prima di permetterne l'imbarco sui loro mezzi di trasporto diretti in un Paese Schengen.

A loro volta, prima di intraprendere un viaggio, i richiedenti dovranno creare una domanda *online* da un sito web dedicato o con l'apposita applicazione mobile.

La proposta prevede che ogni richiedente fornisca i seguenti dati:

- cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, data di nascita, luogo di nascita, Paese di nascita, sesso, attuale cittadinanza, nome o nomi dei genitori;
- altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi);
- altre eventuali cittadinanze;
- documento di viaggio;
- domicilio o, in mancanza di questo, città e Paese di residenza; residenza permanente;
- indirizzo di posta elettronica, numero di telefono;
- istruzione e attuale occupazione;
- Stato membro di primo ingresso;
- per i minori, cognome e nome o nomi del titolare della responsabilità genitoriale o del tutore legale;
- per i familiari di cittadini UE/cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione privi di carta di soggiorno, lo *status* di familiare, i dati anagrafici del familiare con il quale il richiedente ha vincoli di parentela, il vincolo di parentela;
- se a presentare la domanda è una persona diversa dal richiedente, l'identità della persona e denominazione della ditta o dell'organizzazione se del caso;
- risposte a una serie di domande generali (malattie con potenziale epidemico o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, casellario giudiziario, presenza in zone di guerra, precedenti decisioni di respingimento alla frontiera o ordini di lasciare il territorio di uno Stato membro dell'UE).

La struttura generale dell'ETIAS proposta dalla Commissione comprende il **sistema di informazione ETIAS** (compreso il sistema centrale ETIAS), l'**unità centrale ETIAS** (istituita nell'ambito della Guardia di frontiera e costiera europea) e le **unità nazionali ETIAS** (designate da ciascuno Stato membro).

Il **sistema d'informazione ETIAS** conterà a sua volta di:

- un sistema centrale per trattare le domande;
- un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, basata sulle stesse specifiche tecniche per tutti gli Stati membri, che conetterà le infrastrutture nazionali di frontiera con il sistema centrale;
- un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali;
- un sito web pubblico e un'applicazione mobile per dispositivi mobili;
- un servizio di posta elettronica;
- un servizio di account sicuro che permetterà ai richiedenti di trasmettere informazioni o documenti aggiuntivi, se richiesto;
- un portale per i vettori;
- un servizio web per la comunicazione tra il sistema centrale e i portatori di interessi esterni;
- un software per il trattamento delle domande a uso dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS.

Nella misura del possibile e del tecnicamente fattibile, il sistema d'informazione ETIAS dovrebbe riutilizzare i componenti hardware e software dell'EES e la sua infrastruttura di comunicazione.

La proposta prevede inoltre che venga stabilita l'interoperabilità con gli altri sistemi di informazione che l'ETIAS dovrà consultare, come il VIS, i dati Europol, il sistema di informazione Schengen (SIS), l'Euodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

L'**unità centrale ETIAS** avrà sede presso la Guardia di frontiera e costiera europea e sarà parte integrante del suo assetto giuridico e strategico. Dovrà essere attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.

La proposta attribuisce all'unità centrale quattro compiti specifici: 1) garantire che i dati conservati nei fascicoli di domanda e nel sistema centrale ETIAS siano corretti e aggiornati; 2) verificare le domande di autorizzazione ai viaggi per fugare ogni ambiguità quanto all'identità del richiedente in caso di riscontro positivo ottenuto durante il trattamento automatizzato; 3) stabilire specifici indicatori di rischio delle regole di *screening* ETIAS previa consultazione della commissione di *screening*; 4) svolgere controlli regolari della gestione delle domande e dell'attuazione delle regole di *screening* ETIAS, con riguardo particolare all'impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati.

Presso la Guardia di frontiera e costiera europea dovrà essere istituita una commissione di *screening* ETIAS con funzione consultiva, composta di un rappresentante di ciascuna unità nazionale ETIAS e di Europol, da consultarsi per la definizione, valutazione e revisione degli specifici indicatori di rischio e per l'attuazione dell'elenco di controllo ETIAS.

Le **unità nazionali ETIAS** saranno stabilite in ciascuno Stato membro e avranno la responsabilità primaria di condurre la valutazione del rischio e decidere delle domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal trattamento automatizzato. Dovranno disporre di risorse adeguate per mantenersi operative 24 ore su 24, sette giorni su sette e, se necessario, dovranno consultare altre unità nazionali ed Europol. Fungeranno inoltre da punto di accesso nazionale per le richieste di accesso ai dati ETIAS a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi di loro competenza.

Campo di applicazione

L'ETIAS troverà applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi esenti dal visto.

Non si applicherà invece a: i titolari di visto per soggiorno di lunga durata; i titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale; i cittadini dei micro-Stati dello spazio Schengen; i titolari di passaporti diplomatici; i membri dell'equipaggio di aeromobili o navi in servizio; i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che sono familiari di un cittadino dell'Unione o di un cittadino di un Paese terzo che gode del diritto di libera circolazione in virtù del diritto dell'Unione, e che sono titolari di una carta di soggiorno valida; i rifugiati riconosciuti, gli apolidi e altre persone che risiedono e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro.

Domanda di autorizzazione ai viaggi e procedura di rilascio

La proposta descrive nel dettaglio le fasi concrete e il processo che porta al rilascio o al rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi.

Prima di intraprendere il viaggio il richiedente dovrà creare una domanda *online* da un sito web dedicato o con l'apposita applicazione mobile (l'ETIAS accetterà la domanda presentata per conto del cittadino di Paese terzo esente dal visto che non sia in grado di crearla da solo, per motivi di età, alfabetizzazione, scarsa disponibilità di tecnologie dell'informazione e incapacità a usarle e in questi casi la domanda potrà essere introdotta da un terzo). Sarà richiesto il pagamento di diritti pari a 5 euro a domanda a tutti i richiedenti di età superiore a 18 anni. Ricevuto il pagamento, la domanda ETIAS sarà introdotta automaticamente.

Il processo decisionale relativo alle domande ETIAS proposto dalla Commissione si svolgerà in tre fasi.

Fase 1 - Trattamento automatizzato

Saranno trattati i dati relativi all'identità, al documento di viaggio e alle risposte alle domande generali. L'obiettivo di questo processo è verificare che:

- non esista già un'autorizzazione ai viaggi valida o il richiedente e il documento di viaggio associato non corrispondano a una domanda di autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata;
- il richiedente non sia oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso (SIS) e/o che il documento di viaggio usato per la domanda non corrisponda a un documento di viaggio indicato come smarrito, rubato o invalidato (SIS o SLTD di Interpol);
- il richiedente non sia oggetto di una segnalazione sulla base di un mandato d'arresto europeo o che non sia ricercato per l'arresto a fini di estradizione (SIS);
- il richiedente non sia o non sia stato individuato come soggiornante fuori termine o non sia stato respinto (EES);
- non risultino domande di visto respinte nel sistema di informazione visti (VIS - valido per i cittadini di Paesi che hanno ottenuto lo *status* di esenzione dal visto negli ultimi cinque anni o per i richiedenti con più cittadinanze);
- il richiedente e i dati trasmessi nella domanda corrispondano a quanto risulta dai dati Europol;
- sia in corso una valutazione del rischio di migrazione irregolare che accerti in particolare se il richiedente sia colpito da una decisione di rimpatrio o da un provvedimento di allontanamento emessi a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale (in base al regolamento Eurodac);
- non risulti nulla dal casellario giudiziario (ECRIS);
- il richiedente e/o i suoi documenti di viaggio non siano oggetto di segnalazione di Interpol (TDAWN).

Le regole di *screening* ETIAS dovranno essere registrate nel sistema centrale ETIAS. Tali regole consisteranno in un algoritmo che confronterà i dati registrati in un fascicolo di domanda ETIAS con specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi identificati di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. A stabilire gli specifici indicatori di rischio sarà l'unità centrale ETIAS previa consultazione della commissione di *screening* ETIAS.

La proposta consente alle autorità di contrasto degli Stati membri e all'Europol di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

I rischi di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica saranno determinati sulla base dei seguenti elementi:

- statistiche EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di cittadini di Paesi terzi;
- statistiche ETIAS sui casi di rifiuto di autorizzazioni ai viaggi dovuti a rischi di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica associati a specifici gruppi di cittadini di Paesi terzi;
- statistiche generate dall'ETIAS e dall'EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda ETIAS e soggiornanti fuoritermine o respingimenti;
- informazioni trasmesse da Stati membri relative a specifici indicatori di rischio o minacce per la sicurezza individuati da tali Stati membri;
- informazioni su specifiche minacce per la salute pubblica trasmesse da Stati membri e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Se dal processo automatizzato non risulteranno riscontri positivi o altri elementi che richiedano un'ulteriore analisi, l'autorizzazione ai viaggi sarà rilasciata automaticamente e il richiedente sarà informato per mail. La Commissione ritiene che questo tipo di risposta positiva riguarderà la maggioranza delle domande (in base alle stime disponibili, oltre il 95%).

Se invece dal processo automatizzato risulterà un riscontro positivo o altro elemento che richieda un'analisi ulteriore, la domanda sarà oggetto di valutazione manuale.

Fase 2 (se necessario) - Trattamento manuale dell'unità centrale ETIAS

Qualora l'esame automatico produca un riscontro positivo con altri sistemi d'informazione, o con l'elenco di controllo ETIAS, o con gli specifici indicatori di rischio, oppure se non sia conclusivo perché sussiste incertezza circa l'identità del richiedente, l'unità centrale ETIAS procederà a un esame manuale (anche in questo caso il risultato potrà essere una decisione positiva nell'arco di 12 ore). Se il riscontro positivo verrà confermato, la domanda sarà trasferita all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso.

La Commissione ritiene che dovrebbe essere accolto un ulteriore 3-4% di domande dopo la verifica dell'unità centrale ETIAS, mentre resterebbe l'1-2% di domande ETIAS con riscontro positivo, che occorrerà trasferire alle unità nazionali ETIAS per il trattamento manuale e la decisione.

Fase 3 - Trattamento manuale dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso dichiarato

Infine, l'unità o le unità nazionali ETIAS saranno incaricate del trattamento manuale della domanda ETIAS in caso di riscontro positivo (confermato) da una delle banche dati consultate o dall'elenco di controllo ETIAS, e/o di una rispondenza tra il richiedente e le regole di *screening*.

L'ETIAS attribuirà la domanda automaticamente a uno specifico Stato membro, dirigendola verso lo Stato membro del primo ingresso del viaggiatore, secondo quanto dichiarato nel modulo di domanda.

Trasferita la domanda all'unità nazionale ETIAS competente, questa dovrà esaminare il fascicolo di domanda e informare il richiedente entro 72 ore dalla presentazione della domanda sulla decisione presa (positiva o negativa). Il suo compito consisterà nel valutare il rischio di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica e decidere se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi. La proposta prevede che il richiedente cui sia rivolta una decisione negativa avrà sempre il diritto di contestarla.

Nel valutare manualmente le domande di loro competenza, le unità nazionali ETIAS saranno autorizzate a usare le informazioni disponibili nelle banche dati nazionali o in altri sistemi decentralizzati cui hanno accesso. Saranno altresì consultate e potranno accedere alle informazioni e ai documenti aggiuntivi anche le autorità competenti di altri Stati membri e Europol, se i dati che hanno generato un riscontro positivo nel controllo incrociato di altri sistemi d'informazione sono di loro competenza. Nel caso in cui una o più unità nazionali ETIAS consultate esprimano parere negativo sulla domanda, lo Stato membro competente rifiuterà l'autorizzazione ai viaggi.

La Commissione specifica che nel contesto del trattamento manuale "è imperativo che le autorità di contrasto competenti abbiano accesso alle informazioni rilevanti e chiaramente definite dell'ETIAS, ove necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi" e che "l'accesso ai dati contenuti nel sistema di informazione visti (VIS) per finalità di contrasto si è già dimostrato utile per aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, al terrorismo o al traffico di droga", anche se il VIS non contiene dati sui cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.

La proposta prevede tuttavia che l'accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS avvenga solo in casi specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, al fine di evitare che le autorità di contrasto effettuino interrogazioni sistematiche dell'ETIAS. Inoltre, nel caso in cui il trattamento manuale sia la conseguenza di un riscontro positivo con i dati Europol, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente dovrà consultare Europol nei casi di sua competenza.

La decisione sull'autorizzazione ai viaggi, che sia positiva o negativa, dovrà essere giustificata e motivata. In tutti i casi l'unità nazionale ETIAS dovrà prendere una decisione finale entro due settimane dal ricevimento della domanda nel sistema centrale.

Risposta al richiedente

Il richiedente riceverà una mail comprendente un'autorizzazione ai viaggi valida e il numero dell'autorizzazione, oppure una giustificazione del rifiuto. L'autorizzazione ai viaggi avrà validità per cinque anni (o fino alla data di scadenza del passaporto).

Verifica dei vettori

Prima dell'imbarco i vettori dovranno verificare se i cittadini di Paesi terzi esenti dal visto siano in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Se un viaggiatore munito di autorizzazione ai viaggi valida sarà successivamente respinto, il vettore sarà responsabile del suo viaggio di ritorno fino al punto di imbarco iniziale. Nel caso in cui un viaggiatore sprovvisto di autorizzazione ai viaggi valida venga autorizzato a imbarcarsi ma successivamente respinto, il vettore dovrà provvedere al viaggio di ritorno fino al punto di imbarco iniziale e sarà oggetto di sanzioni.

Arrivo al valico di frontiera Schengen

Al valico di frontiera, la guardia di frontiera dovrà procedere, nell'ambito del processo standard di controllo di frontiera, alla lettura elettronica dei dati del documento di viaggio attivando l'interrogazione di diverse banche dati, come previsto dal codice frontiere Schengen, compresa l'interrogazione dell'ETIAS da cui risulterà l'attuale *status* dell'autorizzazione ai viaggi.

In mancanza di un'autorizzazione ai viaggi valida, la guardia di frontiera dovrà rifiutare l'ingresso nello spazio Schengen e completare di conseguenza il controllo di frontiera. Il viaggiatore sarà registrato nell'EES, così come il respingimento, conformemente al regolamento EES.

Nel caso in cui l'autorizzazione ai viaggi sia valida, saranno effettuati controlli di frontiera in conformità del codice frontiere Schengen e il viaggiatore sarà autorizzato a entrare nello spazio Schengen, oppure sarà respinto, alle condizioni prescritte dal codice frontiere Schengen.

Revoca o annullamento dell'autorizzazione ai viaggi

La proposta prevede che un'autorizzazione ai viaggi già rilasciata sia annullata o revocata non appena risulti evidente che le condizioni del rilascio non siano state rispettate al momento del rilascio o non lo sono più, in particolare quando sussistono gravi motivi per ritenere che l'autorizzazione sia stata ottenuta con metodi fraudolenti. A prendere la decisione di revoca o annullamento saranno in linea di principio le autorità dello Stato membro che detiene la prova che giustifica la revoca o l'annullamento, oppure l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso, quale dichiarato dal richiedente.

In particolare, quando verrà creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso, il SIS ne informerà il sistema centrale ETIAS che a sua volta dovrà verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. Se così fosse, lo Stato membro che ha creato la segnalazione sarà informato immediatamente e dovrà procedere alla revoca dell'autorizzazione ai viaggi.

Ruolo di Europol

La proposta intende confermare il ruolo di Europol quale piattaforma dell'UE per lo scambio di informazioni e fulcro del **coordinamento per la sicurezza** all'interno del quadro normativo esistente.

I dati dichiarati dai richiedenti per l'autorizzazione ETIAS saranno oggetto di controllo incrociato con i dati di cui dispone Europol relativi alle persone indagate per aver commesso un reato o per avervi partecipato, o che sono state condannate per tale reato, o riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati. Europol sarà quindi coinvolto nella definizione delle regole di *screening* ETIAS, in quanto membro della commissione di screening ETIAS, e dovrà inoltre gestire l'elenco di controllo ETIAS con i suoi stessi dati.

Le unità nazionali ETIAS potranno consultare Europol per dar seguito a un riscontro positivo emerso durante il trattamento automatizzato nei casi di competenza di Europol e potranno in tal modo avvalersi delle eventuali informazioni pertinenti di cui dispone Europol nel valutare una domanda ETIAS introdotta da un soggetto potenzialmente pericoloso. Europol potrà a sua volta chiedere di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS nei casi specifici in cui sostenga l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Al fine di stabilire le misure tecniche necessarie per l'applicazione del regolamento, la proposta conferisce infine alla Commissione europea il potere di adottare delegati, conformemente all'articolo 290 del TFUE.

Incidenza sul bilancio

Per il sistema ETIAS proposto viene stimato dalla Commissione un importo necessario di **212,1 milioni di euro**.

Durante la fase di sviluppo (2018-2020), occorrerebbe un importo totale di 4,2 milioni di euro (con modalità di gestione concorrente) per le spese connesse alle operazioni negli Stati membri.

Dal 2020, quando il nuovo sistema dovrebbe essere operativo, la Commissione prevede che i futuri costi operativi negli Stati membri potranno essere sostenuti dai programmi nazionali nel quadro del Fondo per la sicurezza interna (ISF), in gestione concorrente.

Il regolamento ISF-Frontiere⁷ è lo strumento finanziario in cui è stato inserito il bilancio per l'attuazione del pacchetto "frontiere intelligenti". All'articolo 5 prevede che 791 milioni di euro siano destinati a un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne alle condizioni previste all'articolo 15. Di questi 791 milioni di euro, 480 sono riservati allo sviluppo del sistema di ingressi/uscite. I restanti 311 dovrebbero essere parzialmente utilizzati per l'ETIAS.

Come evidenziato nella Scheda finanziaria legislativa allegata, la proposta si inserisce nello sviluppo della strategia di gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea, e in particolare è collegata all'ISF-Frontiere (in quanto parte del quadro finanziario pluriennale), al regolamento che istituisce eu-LISA⁸ e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera⁹.

La Commissione evidenzia inoltre che la scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta del 19 marzo 2010 relativa all'eu-LISA ([COM\(2010\)93](#)) copre i costi degli attuali sistemi di informazione Eurodac, SIS II e VIS, ma non quelli relativi ai futuri sistemi di gestione delle frontiere, che non sono ancora affidati all'Agenzia tramite un quadro giuridico. L'ETIAS dovrebbe quindi integrare il VIS e l'EES¹⁰: il VIS contiene soltanto le domande di visto e i visti rilasciati, l'EES conterrà anche i dati concreti sugli ingressi e sulle uscite collegati ai visti rilasciati, mentre l'ETIAS conterrà informazioni sui cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di visto.

⁷ [Regolamento \(UE\) n. 515/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE.

⁸ [Regolamento \(UE\) n. 1077/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

⁹ Il già citato [regolamento \(UE\) 2016/1624](#).

¹⁰ [Decisione 2008/633/GAI](#) del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi e regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

Inoltre, dal 2020 il sistema ETIAS dovrebbe iniziare a generare **entrate provenienti dai diritti** che si propone vengano configurate come entrate con destinazione specifica esterna. Stando alle stime attuali del numero di domande, la Commissione ritiene che le entrate da diritti provvederanno in misura più che sufficiente ai costi diretti di sviluppo e funzionamento dell'ETIAS e che ciò renderà a sua volta possibile il finanziamento delle spese connesse nel settore delle frontiere intelligenti.

LA RELAZIONE DEL GOVERNO E LE PROSPETTIVE NEGOZIALI DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il 15 febbraio 2017 il dipartimento Politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle Camere la [relazione elaborata dal Ministero dell'Interno](#) sulla proposta di regolamento in esame.

Non sono rilevate criticità in merito al rispetto del principio di attribuzione e alla correttezza della base giuridica.

Si ritengono inoltre rispettati il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità.

Per quanto concerne la **valutazione del progetto e delle sue prospettive negoziali**, questa è **complessivamente positiva**.

Il Governo ritiene che il progetto sia di particolare urgenza, anche alla luce dei numerosi respingimenti alle frontiere esterne dell'UE dei cittadini di Paesi terzi e del fatto che, in molti casi, le valutazioni di rischio fornite da Europol e dalla Guardia di frontiera hanno riguardato casi di immigrazione irregolare e minacce per la sicurezza. D'altra parte, introducendo verifiche preventive di sicurezza nei confronti dei cittadini di Paesi terzi esenti dal visto, il nuovo sistema dovrebbe comportare una riduzione dell'immigrazione irregolare e dei rischi per la sicurezza.

Riferisce inoltre che, in sede negoziale, nell'ambito del Gruppo di lavoro "Frontiere" del Consiglio UE, si sta valutando la possibilità di abilitare la Guardia di frontiera, almeno in seconda linea, all'accesso all'intero fascicolo del viaggiatore, in modo da consentire la visualizzazione delle informazioni dichiarate.

Ritiene altresì il progetto **conforme all'interesse nazionale**, in quanto le disposizioni proposte sono "finalizzate ad assicurare all'Italia il sostegno delle istituzioni comunitarie nel contrasto al terrorismo e ai reati gravi, soprattutto nell'attuale situazione di rischio, dovuta ai conflitti presenti a livello internazionale".

Per quanto concerne l'**impatto finanziario** della proposta, la relazione evidenzia come la Commissione europea abbia garantito il finanziamento dei costi per lo sviluppo e la manutenzione del sistema ETIAS mediante le entrate derivanti dal versamento di 5 euro effettuato dai viaggiatori.

A livello nazionale, il Governo ritiene opportuno tuttavia segnalare che:

- dovranno essere adeguati i sistemi informativi di frontiera per l'interfacciamento con il sistema ETIAS;
- dovrà essere istituita una Interfaccia Uniforme Nazionale (NUI), che permetterà l'accesso delle autorità nazionali al sistema ETIAS. Si presume che sarà la stessa prevista per il sistema EES;
- si dovrà creare un'unità nazionale ETIAS, alla quale saranno demandate la valutazione del rischio e quella sulle domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal trattamento automatizzato (tale unità dovrà essere attiva a tempo pieno, h 24 e sette giorni su sette). Dovrà, inoltre, essere predisposta una struttura di comunicazione tra l'unità e il sistema centrale ETIAS, nonché una serie di servizi, necessari per l'utilizzo del sistema (fra cui, un sito web pubblico, un'applicazione per i dispositivi mobili, servizi di account per la trasmissione di documenti da parte dei richiedenti).

Con riferimento agli effetti sull'ordinamento nazionale, questi potrebbero derivare dall'istituzione dell'unità nazionale ETIAS.

Non sono rilevati effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali, in quanto la proposta disciplina materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.

Sono infine segnalati effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione per quanto concerne la creazione dell'unità nazionale ETIAS nell'ambito delle Forze di polizia.

La proposta risulta al momento all'esame dei seguenti Parlamenti nazionali: Senato e Camera dei deputati della Repubblica ceca, Parlamento finlandese, Bundesrat e Bundestag tedeschi, Houses of Oireachtas di Irlanda, Seimas della Repubblica lituana, Camera dei deputati del Lussemburgo, Senato polacco, Senato della Romania, Cortes generales della Spagna, Parlamento svedese, Senato olandese e House of Commons del Regno Unito.

L'esame è stato finora concluso dalla Camera dei deputati ceca e dalla Houses of Oireachtas di Irlanda, le quali non hanno formulato rilievi critici in merito al rispetto del principio di sussidiarietà.

Per ulteriori aggiornamenti, si rimanda al sito [IPEX](#).

22 febbraio 2017

A cura di Viviana Di Felice